

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI: Servizi pubblici – Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani – Affidamento diretto in via di urgenza – A seguito della scadenza del contratto – A mezzo di ordinanza contingibile e urgente e/o c.d. di necessità – Fino all’individuazione della nuova ditta appaltatrice e conseguente passaggio di cantiere – Ove la P.A. abbia imposto alla ditta esecutrice del servizio le medesime condizioni economiche – Non può essere ritenuta illegittima solo per tale ragione.

Tar Puglia - Lecce, Sez. II, 8 maggio 2023, n. 598

“[...] a) il mero fatto che sia stata ordinata la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni dell’originario affidamento non è, per ciò solo, indice di illegittimità, in quanto una tale censura riposa sull’assunto, indimostrato, in virtù del quale ogni svolgimento di servizio alle stesse condizioni di partenza debba essere per definizione antieconomico [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torchiarolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1) La ditta ricorrente, di seguito anche solo “Universal” (in ATI con altra impresa, Ecologista Servizi) risultava aggiudicataria di “gara-ponte” per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Torchiarolo, per la durata di un anno, con scadenza il 30 settembre 2017.
- 2) Con successiva DGC n. 199 del 28 settembre 2017 il Comune le affidava il servizio per un ulteriore anno, in attesa della definizione della gara d’ambito, da parte dell’ARO 2/BR.
- 3) Quindi il Comune, in pendenza della gara d’ambito, emetteva ordinanza n. 72 del 27 settembre 2018, con cui ordinava all’ATI facente capo a Universal di continuare a svolgere il servizio per un ulteriore anno, cioè dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019, con esclusione del servizio presso il canile municipale e *“con riduzione del canone così come quantificato per detto servizio nella Relazione Tecnica giustificativa prodotta dalla stessa ATP”.*
- 4) Tale ordinanza, n. 72 del 27 settembre 2018, veniva impugnata innanzi al T.A.R. Lecce da altro operatore del settore (che lamentava di essere escluso da quella data fetta di mercato) e questo Tribunale, con sentenza n. 1483 del 20 settembre 2019, annullava la citata ordinanza *“nelle parti in cui non ha contestualmente disposto l’espletamento della “gara-ponte” e non ha assoggettato la*

disposta proroga a risoluzione anticipata ed immediata nel caso di avvio del servizio unitario ovvero, se anteriore, di avvio del servizio a seguito di “gara-ponte”.

5) A seguito di tale sentenza, Universal comunicava di non poter più eseguire il servizio.

6) In replica a tale comunicazione, il Comune, con nota prot. n. 7240 del 23 settembre 2019, evidenziava che la sentenza aveva annullato solo in parte l’ordinanza e che, *“in attesa della definizione da parte della CUC della gara ponte per due anni ed in attesa della definizione della gara d’ambito da parte di AGER”*, la ricorrente doveva proseguire il servizio fino alla scadenza naturale dell’ordinanza sindacale n. 72/2018, cioè fino al 30 settembre 2019, la quale doveva comunque *“intendersi risolutivamente condizionata alla prima aggiudicazione delle gare per l’affidamento del servizio di igiene urbana in essere o in procinto di [essere bandite] (gara d’urgenza o gara ponte o gara d’ambito)”*.

7) Col gravame introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente si duole di tale nota comunale prot. n. 7240 del 23 settembre 2019 e deduce all’uopo che:

- a) il Comune ordina di eseguire il servizio fino a data imprecisata, sulla base di un’ordinanza annullata dal T.A.R. e con una nota firmata dal Sindaco e dal responsabile del servizio comunale (con la conseguenza che il Sindaco non avrebbe esercitato i poteri di cui agli artt. 50 e 54 TUEL);
- b) la situazione di urgenza è stata determinata dal Comune, che è rimasto inerte nell’attivazione della “gara-ponte”.

8) Con successiva ordinanza sindacale n. 59 del 30 settembre 2019, il Comune ordinava all’ATI facente capo a Universal la *“prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi agli stessi patti e condizioni dell’originario affidamento con l’esclusione del servizio da effettuarsi presso il canile comunale, con riduzione del canone così come quantificato per detto servizio nella Relazione Tecnica giustificativa prodotta dalla stessa ATI e rideterminato con Determina del Responsabile di P.O.03 n. 281 del 12.11.2018, per il periodo compreso tra il 01/10/2019 ed il 31/03/2020, fatta salva la risoluzione unilaterale anticipata nel caso che la “gara ponte” indetta dal Comune di Torchiarolo venga aggiudicata definitivamente prima del suddetto termine finale o nel caso in cui il procedimento di gara dell’ARO 2BR (di cui è parte il Comune di Torchiarolo) non venga concluso dalla Stazione Appaltante AGER Puglia con l’individuazione del nuovo gestore”*.

9) Tale ordinanza è stata impugnata con motivi aggiunti, con i quali si deduce che:

- a) mancano i presupposti di indifferibilità ed urgenza, in quanto la situazione di emergenza è stata creata dall’inerzia del Comune nell’indire la “gara-ponte” e l’ordine in questa sede impugnato si manifesta come del tutto sproporzionato (prima censura);

– b) il Comune, con delibera n. 132/2019 del 26 settembre 2019, si è limitato ad approvare il progetto tecnico-economico per l'affidamento del servizio, senza indire alcuna gara e, parallelamente, attraverso una serie di ordinanze, ha imposto alla ricorrente lo svolgimento di un servizio a prezzi antieconomici (seconda e terza censura).

10) Si è costituito in giudizio il Comune di Torchiarolo.

11) Con memoria del 27 marzo 2023, Universal:

– a) ha dato atto del fatto che, nelle more della definizione del presente giudizio, gli atti impugnati hanno esaurito i propri effetti, avendo proceduto l'Amministrazione resistente all'indizione di una nuova procedura evidenziale con l'affidamento del servizio a diverso operatore;

– b) ha insistito per l'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori, nella parte in cui con gli stessi è stata ordinata la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni dell'originario affidamento.

12) All'udienza pubblica del 27 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

13) Ritiene preliminarmente il Collegio che, alla luce del tenore della memoria difensiva di parte ricorrente del 27 marzo 2023, debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati, per sopravvenuta carenza d'interesse.

14) Con riferimento alle censure sulle quali parte ricorrente, sempre nella memoria difensiva del 27 marzo 2023, ha insistito a fini risarcitori, ritiene il Collegio che le stesse vadano respinte per le seguenti ragioni:

– a) il mero fatto che sia stata ordinata la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni dell'originario affidamento non è, per ciò solo, indice di illegittimità, in quanto una tale censura riposa sull'assunto, indimostrato, in virtù del quale ogni svolgimento di servizio alle stesse condizioni di partenza debba essere per definizione antieconomico;

– b) parte ricorrente non ha dimostrato la dedotta antieconomicità del servizio.

15) Per quanto sopra, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno in parte dichiarati improcedibili e vanno in parte respinti.

16) Le spese di lite possono essere compensate considerata la peculiarità del caso esaminato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

Nino Dello Preite, Referendario

IL SEGRETARIO